



*Ministero della Transizione Ecologica*

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

**Sottocommissione VIA**

**Parere n. 420 del 24 gennaio 2022**

<b>Progetto:</b>	<p><i>Verifica di ottemperanza</i></p> <p><b>“Elettrodotto 380 kV semplice terna tra l'esistente stazione elettrica 380/220/132 kV di Colunga e l'esistente stazione elettrica 380/132 kV di Calenzano. Decreto di compatibilità ambientale D.M. n. 275 del 17/11/2014 -Prescrizione n. A5”</b></p> <p><b>ID_VIP: 6175</b></p>
<b>Proponente:</b>	<p><b>Terna Rete Italia S.p.A.</b></p>

## La Sottocommissione VIA

**RICORDATA** la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il d.lgs. n. 152 del 03/04/2006, n.152 recante “Norme in materia ambientale” e in particolare l'art. 8 (Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS), e ss.mm.ii.;

- i Decreti del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 agosto 2019, n. 241 di nomina dei componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS e n. 7 del 10/01/2020 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS, dei Coordinatori delle Sottocommissioni VIA e VAS e dei Commissari componenti delle Sottocommissioni medesime, come modificati con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 238 del 24/11/2020;

**PREMESSO** che:

- la Società Terna Rete Italia S.p.A. in data 8/06/2021 con nota prot. TERNA/P20210046481 ha presentato, ai sensi dell'art.28 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., domanda per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza alla prescrizione A.5 impartita con il decreto di compatibilità ambientale n. 275 del 17/11/2014 relativo al progetto “Nuovo Elettrodotto a 380 kV in semplice terna tra l'esistente stazione elettrica 380/220/132 kV di Colunga e l'esistente stazione elettrica 380/132 kV di Calenzano ed opere connesse”, da realizzarsi nei Comuni di Castenaso (BO), Monghidoro (BO), Firenzuola (FI), Castiglione dei Pepoli (BO), San Benedetto Val di Sambro (BO), Calenzano (FI), Ozzano dell'Emilia (BO), Barberino di Mugello (FI), San Lazzaro di Savena (BO), Loiano (BO), Pianoro (BO), Monterenzio (BO);

- la domanda è stata acquisita dalla Divisione V - Sistemi di valutazione ambientale della Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (d'ora innanzi Divisione) con prot. n. 65077/MATTM in data 16/06/2021;

- la Divisione con nota prot. n. 66820/MATTM del 21/06/2021, acquisita dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS (d'ora innanzi Commissione) con prot. n. 3234/CTVA in data 22/06/2021, ha trasmesso, disponendo “l'avvio dell'istruttoria tecnica ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. presso la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS”, la domanda sopracitata e la documentazione progettuale e amministrativa allegata;

**RILEVATO** che per il progetto in questione:

- con il decreto di compatibilità ambientale D.M. n. 275 del 17/11/2014 è stato espresso giudizio positivo con prescrizioni circa la compatibilità ambientale del progetto “Nuovo elettrodotto 380 kV in semplice terna tra l'esistente stazione elettrica 380/220/132 kV di Colunga e l'esistente stazione elettrica 380/132 kV di Calenzano ed opere connesse”;

- con il Decreto del Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministero dei Beni e dell'Attività Culturali e del Turismo D.M. n. 176 del 14/08/2020, è stato decretato che “Ai sensi dell'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo n. 152 del 2006, la validità temporale del provvedimento di compatibilità ambientale DVA-DEC-275 del 17 novembre 2014 relativo al progetto “Nuovo elettrodotto a 380 kV in semplice terna tra l'esistente stazione elettrica 380/220/132 kV di Colunga e l'esistente stazione elettrica 380/132 kV di Calenzano ed opere connesse”, è prorogata sino al 14 novembre 2024”;

ID\_VIP 6175 – *“Elettrodotto 380 kV semplice terna tra l'esistente stazione elettrica 380/220/132 kV di Colunga e l'esistente stazione elettrica 380/132 kV di Calenzano. - Verifica di ottemperanza alla prescrizione n. A. 5 del Decreto di compatibilità ambientale D.M. n. 275 del 17/11/2014*

- con il Provvedimento Direttoriale prot. n. MATTM\_DEC\_2020-549 del 24/12/2020 è stato comunicato alla Società Terna Rete Italia S.p.A. l'esito sulla verifica di ottemperanza alla prescrizione n. A.5 del decreto di compatibilità ambientale D.M. n. 275 del 17/11/2014, decretando:

- la non ottemperanza alla prescrizione n. A.5 del D.M. n. 275 del 17/11/2014 per il progetto *“Nuovo elettrodotto a 380 kV in semplice terna tra l'esistente stazione elettrica 380/220/132 kV di Colunga e l'esistente stazione elettrica 380/132 kV di Calenzano ed opere connesse”* e, inoltre, che:  
*“Ai fini dell'ottemperanza alla condizione ambientale in oggetto, il proponente dovrà presentare una nuova istanza per l'avvio della verifica, entro i termini stabiliti dal provvedimento di compatibilità ambientale”;*

**RILEVATO** che:

- il presente parere ha per oggetto l'esame della seguente documentazione acquisita per la verifica di ottemperanza e relativa alla prescrizione n. A.5 di competenza del MiTE così come disposto dalla Divisione con la nota sopracitata prot. n. 66820/MATTM in data 21/06/2021;

- Relazione tecnica Alternativa aerea *“Fattoria di Volmiano”* - Prescrizione A5 del DM-2014-275 (doc. RGDR04002C2028049),
- Documentazione parte generale:
  - a. Relazione tecnica generale (doc. RGDR04002BGL00016\_01),
  - b. Corografia generale con interventi in progetto (doc. DGDR04002B814411),
- Documentazione Intervento A1:
  - a. Intervento A1 - Relazione tecnica illustrativa (doc. REDR04002B817273-00);
  - b. Intervento A1 - Elettrodotto 380 kV s.t. *“S.E.Colunga-S.E.Calenzano”* e variante all'esistente elettrodotto 380 kV s.t. *“Bargi Staz. - Calenzano”* - Planimetria con tracciato e opere attraversate (doc. DEDR04002B817274-00);

- nel parere n. 117 del 11/12/2020 della Sottocommissione VIA della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, allegato al Provvedimento Direttoriale n. 549 del 24/12/2020 sopra citato, viene riportato che la prescrizione n. A.5 del D.M. n. 275 del 17/11/2014 *“[...] per quanto di competenza della CTVA, risulta non ottemperata”;*

- nel parere n. 117 del 11/12/2020 della Sottocommissione VIA della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, allegato al Provvedimento Direttoriale n. 549 del 24/12/2020 sopra menzionato, viene riportato che:

*“- il Proponente ha dato seguito alla prescrizione A.5 del decreto di compatibilità ambientale n. 275 del 17/11/2014, presentando gli elaborati:*

*[...]*

*- in detti elaborati emerge che il tracciato del nuovo elettrodotto a 380 kV “Colunga - Calenzano” dal traliccio 203 devia il suo tracciato finalizzato ad allontanare il traliccio dal recettore sensibile “Fattoria Volmiano” posto in frazione Legri del Comune di Calenzano (FI)”. Tuttavia, diversamente dalla prescrizione, il tracciato in corrispondenza del sostegno 206 (e non dal sostegno 207 come richiesto dalla prescrizione) si riporta sull'asse dell'elettrodotto esistente;*

*- che tale variazione, oltre non giustificata, comporta come risultato l'avvicinamento di due ricettori (384 e 385) rispetto a quanto presentato ed approvato con il decreto di compatibilità ambientale n. 275 del 17/11/2014 [...]*”

**RILEVATO** che:

- la prescrizione n. A.5 riporta:

*“Il tracciato del nuovo elettrodotto a 380 kV “Colunga-Calenzano” dal traliccio 203 al sostegno 207, dovrà seguire l'alternativa aerea “Fattoria Volmiano” proposta come integrazione volontaria*

ID\_VIP 6175 – “Elettrodotto 380 kV semplice terna tra l'esistente stazione elettrica 380/220/132 kV di Colunga e l'esistente stazione elettrica 380/132 kV di Calenzano. - Verifica di ottemperanza alla prescrizione n. A. 5 del Decreto di compatibilità ambientale D.M. n. 275 del 17/11/2014

*e finalizzata ad allontanare il tracciato dal recettore sensibile “Fattoria Volmiano”, posto in frazione Legri del Comune di Calenzano (FI)”;*

- la documentazione trasmessa con riferimento alla prescrizione è quella sopra menzionata;
- il termine per l'avvio della verifica di ottemperanza risulta “*Ante Operam: Fase di progettazione esecutiva*”;

#### **CONSIDERATO e VALUTATO che:**

- a seguito del Provvedimento Direttoriale prot. n. MATTM\_DEC\_2020-549 del 24/12/2020 e come indicato e richiesto dallo stesso decreto, il Proponente ha presentato nuova documentazione ai fini della verifica di ottemperanza alla prescrizione A.5, in cui forniscono le motivazioni giustificative relative della mancata attuazione della prescrizione stessa in relazione al tracciato preesistente, o meglio relative al parziale discostamento dallo stesso, che viene ripreso in corrispondenza del sostegno 206 e non del sostegno 207, come richiesto dalla prescrizione stessa.

Nel documento “Relazione tecnica alternativa aerea “Fattoria di Volmiano” - Prescrizione A5 del DM-2014-275 (doc. RGDR04002C2028049)”, precedentemente non sottoposto a questa Commissione, il Proponente illustra e ricostruisce le ragioni che hanno condotto alla richiesta di variazione del tratto tra i sostegni 203-207 nell'ambito del Decreto di compatibilità ambientale D.M. n. 275 del 17/11/2014 con la prescrizione A.5:

- la modifica di tracciato avrebbe fatto seguito alla richiesta verbale, formulata dalla CTVIA durante il sopralluogo istruttorio del 2011, di proseguire nello sforzo progettuale di limitare al massimo il taglio della vegetazione sotto la linea, soprattutto all'interno del SIC Monte Morello, cercando quindi di riallacciarsi alla linea 220 kV esistente quanto prima, pur seguendo l'alternativa di tracciato denominata “Fattoria di Volmiano”, individuata allo scopo di allontanare il tracciato dal recettore sensibile e di pregio culturale Fattoria Volmiano, come indicato dal parere del Ministero della Cultura, che ha condotto al decreto di compatibilità ambientale ed alla relativa prescrizione A.5;
- la necessità di trovare la miglior soluzione ed alternativa progettuale che permettesse il rispetto delle richieste formulate durante il sopralluogo istruttorio dalla CTVIA (variazione tracciato in corrispondenza alla Fattoria Volmiano) e contemperasse, nello stesso tempo, l'esigenza di limitare nuovi impatti sulla vegetazione, istanze queste che non avevano trovato soluzione definitiva durante la procedura di VIA, in quanto non era stato possibile localizzare i sostegni con certezza e coerenza, proprio per mancanza degli approfondimenti territoriali, non ottenibili in quella fase; la verifica di una possibile implementazione della preservazione della vegetazione sarebbe dunque stato rimandato ad una successiva fase progettuale, attraverso l'ottemperanza alla prescrizione A.5;
- l'esigenza di contemporanea osservanza delle prescrizioni sul contenimento del taglio della vegetazione in fase di progettazione e realizzativa emerge dal corredo complessivo della VIA e delle relative prescrizioni (A24, A39, B17, C. ER. 9.18), soprattutto con particolare attenzione ai siti della Rete Natura 2000;

- inoltre, riferisce il proponente, nella “Relazione ambientale per la proroga del provvedimento di VIA - art. 25, comma 5, d.lgs. 152/2006 (doc. n. RGDR04002BIAM03066)”, presentata allo scopo di fornire una sintetica analisi ambientale di supporto alla richiesta di proroga all'Autorità competente del Decreto Ministeriale di compatibilità ambientale n.0000275 del 17/11/2014, ed al fine di poter concludere l'iter autorizzativo ai sensi della legge 239/2003 – e conseguentemente realizzare l'elettrodotto considerando anche le ottimizzazioni progettuali derivanti dall'ottemperanza del quadro prescrittivo riportato nello stesso decreto di compatibilità – con riferimento alle prescrizioni che avevano fornito alternative localizzative, tra le quali la A5, viene evidenziato che le differenze rispetto al tracciato approvato nel Decreto di compatibilità ambientale del 2014 derivavano appunto dalla necessità di ottemperare alle prescrizioni dello Decreto. Le variazioni apportate al tracciato e le relative motivazioni, legate al quadro prescrittivo, sono state dettagliate con la descrizione degli spostamenti generati da varie prescrizioni. In tale documento, sul quale si è formata senza alcun rilievo la concessione di proroga con il D.M. n. 176 del 14/08/2020 Decreto dal Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministero dei Beni e dell'Attività Culturali e del Turismo, al capitolo 5

“Confronto tra contesto ambientale attuale e dello SIA” sono riportate, anche con tabelle di sintesi, indicazioni relative alla collocazione del sostegno 206, che risulta chiaramente collocato sul preesistente tracciato.

Al paragrafo 5.3 “Natura ed ecosistemi” il Proponente rappresenta che la modifica del posizionamento del sostegno 206 rispetto a quanto richiesto dalla prescrizione A.5 ha lo scopo di limitare al massimo il taglio della vegetazione sotto la linea, legato alla sottrazione della copertura vegetale, evidenziando la particolare cura ivi data, appunto, alla determinazione dell'altezza e del posizionamento dei sostegni nella fase di progettazione, per individuare la più opportuna collocazione degli stessi, dove l'attraversamento si concilia più facilmente con la vegetazione presente e alla posa e tesatura dei conduttori.

Nella stessa documentazione presentata per la richiesta di proroga, e riproposta per la verifica di ottemperanza, sono state allegate sia cartografie, in cui il sostegno 206 risulta riportato sull'asse dell'elettrodotto esistente, sia l'esplicita indicazione che alla prescrizione A.5 sarebbe stata data risposta attraverso la ricollocazione del suddetto sostegno sul tracciato originario;

- nel decreto di proroga al DM 275 del 2014, ovverosia DM 176 del 14/08/2020, sono richiamati i pareri della CTVA del MATTM e della DG-ABAP del MiBACT, formulati a valle della verifica della documentazione tecnico-ambientale presentata per la richiesta di proroga, in base ai quali si ritiene che “... sussistano i presupposti per poter accogliere l'istanza di proroga dei termini di validità del decreto VIA DVA-DEC-275 del 17 novembre 2014 presentata dalla società Terna Rete Italia”. In particolare il Proponente rappresenta che la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato, con nota prot. 13652 del 10/07/2020, proprio nella detta sede, ha espresso le proprie ulteriori valutazioni positive relative al territorio di Calenzano ed in particolare al tratto nei pressi della Fattoria di Volmiano, valutazioni queste riprese e fatte proprie dalla DG-ABAP del MiBACT nell'ambito del parere finale. La stessa nota riporta che le modifiche ai sostegni 204, 205 e 206, non comportano modifiche alle valutazioni positive espresse in precedenza, e dunque non indica o evidenzia eccezione alcuna alla collocazione del solo sostegno 206 in corrispondenza al vecchio tracciato;

- in merito all'avvicinamento all'asse dell'elettrodotto dei due ricettori (384 e 385), rispetto a quanto presentato ed approvato con il decreto di compatibilità ambientale n. 275 del 17/11/2014 e la prescrizione A.5, Terna S.p.a. rileva che il tracciato presentato non comporta inoltre l'inclusione del ricettore 384 (Edificio ad uso abitativo) nella Distanza di Prima Approssimazione (DPA), così come definita dal DM 29 maggio 2008, mentre comporta una parziale inclusione del ricettore 385.

La metodologia di verifica adottata nel progetto che pone la collocazione del sostegno 206 sul tracciato preesistente e che comporta maggiore avvicinamento dei cavi ai due ricettori, in aderenza a quanto disposto dal DM 29/05/2008, prevede, per i ricettori ricadenti all'interno della DPA ed adibiti a permanenza non inferiore alle 4 ore giornaliere, il calcolo della fascia di rispetto con modello tridimensionale e la verifica che lo stesso non ricada, nemmeno parzialmente, al suo interno.

Dalla verifica catastale eseguita dal Proponente, il ricettore 385 è risultato essere classificato con categoria D10 – Fabbricati con funzioni produttive connesse alle attività agricole esclusi dalla vocazione abitativa.

Terna S.p.a. ha sviluppato il calcolo tridimensionale dei campi elettromagnetici, determinando che, malgrado la collocazione del ricettore 385 all'interno della DPA, lo stesso risulta comunque esterno alla fascia di rispetto che garantisce un livello di campo magnetico inferiore al limite di qualità di 3 microTesla. Pertanto il Proponente, in maniera condivisibile e tenendo in considerazione i criteri di calcolo cautelativi previsti dal DPCM 29/05/2008, nonché il principio di precauzione che sta alla base della definizione “dell'obiettivo di qualità” stabilito dal DPCM del 2003 per la progettazione di nuovi elettrodotti, ha verificato che l'avvicinamento del tracciato ai due ricettori 384 – 385, a seguito della collocazione del sostegno 206 sul vecchio tracciato, risulta essere oltre che rispondente alle finalità evidenziate, anche compatibile con l'obiettivo di tutela della salute pubblica stabilito dalla normativa vigente, essendo entrambi gli edifici esterni alla fascia di rispetto;

- la prescrizione A.5 era stata quindi formulata sulla base della necessità di allontanamento del nuovo elettrodotto, rispetto al tracciato preesistente, dal sito di pregio culturale e ricettore sensibile “Fattoria di Volmiano”, richiedendo che per il tracciato, dal traliccio 203 al sostegno 207, fosse seguita l'alternativa aerea proposta come integrazione volontaria dal Proponente. La stessa prescrizione però non forniva indicazioni sulla stessa variazione di tracciato, rimandando alla fase dell'ottemperanza alla stessa prescrizione la definizione del nuovo percorso, sulla base di maggiori approfondimenti sul territorio ed alla

contemporanea necessità di riduzione del taglio della vegetazione sotto la linea, legato alla sottrazione della copertura vegetale indicata da altre prescrizioni.

- ritenuto che la relazione fornita dal proponente, unitamente alla documentazione prodotta e alle verifiche effettuate, riporti una compiuta e motivata analisi delle finalità e dello scopo della prescrizione, rispondente alle esigenze proprie della riduzione dell'incidenza dell'opera sui valori naturalistici e della biodiversità rappresentati nel corpo del decreto di VIA, della precedente proroga, dei pareri resi in precedenza dalla Commissione (nella formazione che ha preceduto quella attuale), e dunque dalla già avvenuta presa in esame con indicazioni positive della soluzione finale raggiunta;

- verificato che la collocazione del sostegno 206 sul tracciato dell'elettrodotto esistente non è stata ritenuta già in sede di proroga tale da comportare impatti aggiuntivi e significativi di tipo paesaggistico sulla Fattoria di Volmiano;

- rilevato che inoltre la variazione di tracciato, a seguito delle ulteriori verifiche, non è tale da comportare impatti aggiuntivi e significativi sulla salute pubblica in relazione ai recettori 384 e 385. che ne consegue, malgrado il minore allontanamento dei due recettori (384 e 385), rispetto a quanto indicato dal decreto di compatibilità ambientale n. 275 del 17/11/2014 con la stessa prescrizione A.5, non comporta superamento dei valori limite di qualità previsti dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” e dai suoi decreti attuativi, per gli stessi edifici;

- ritenuto che la soluzione adottata risulta coerente con le indicazioni fornite dal Proponente già in fase di concessione di proroga, accordata anche con il parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato e della DG-ABAP del MiBACT, che hanno espresso le proprie valutazioni positive relative al tratto nei pressi della Fattoria di Volmiano con il sostegno 206 collocato sul tracciato preesistente;

- valutato che la variante proposta consente un minore impatto sulla vegetazione rispetto alle necessità di tagli e di riduzione delle altezze degli arbusti e della vegetazione presente, in un contesto di pregio ecosistemico in quanto prossimo a Rete Natura 2000;

### **la Sottocommissione VIA**

**per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione del presente parere**

**esprime il seguente**

### **MOTIVATO PARERE**

In ordine alla verifica di ottemperanza alla prescrizione n. A.5 del decreto di compatibilità ambientale D.M. n. 275 del 17/11/2014 relativo al progetto “Nuovo Elettrodotto a 380 kV in semplice terna tra l'esistente stazione elettrica 380/220/132 kV di Colunga e l'esistente stazione elettrica 380/132 kV di Calenzano ed opere connesse”, così come disposto dalla Divisione con nota di procedibilità prot. n. 66820/MATTM in data 21/06/2021 ed alla luce della proroga già disposta con Decreto del Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministero dei Beni e dell'Attività Culturali e del Turismo D.M. n. 176 del 14/08/2020:

- la prescrizione n. A.5 è ottemperata.

**La Coordinatrice della Sottocommissione VIA  
Avv. Paola Brambilla**